

Proponente: 66.A
Proposta: 2019/3065

del 06/12/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1561

del 31/12/2019

RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NULLITÀ EX LEGE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RUD N. 1036/2019 DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE RELATIVO A SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TECNICI CIVILI, A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA, AI SENSI DEL D. LGS. N. 165/2001 E DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – ALLEGATO 4. ECONOMIA DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con proprio provvedimento R.U.D. n. 1036 del 15/10/2019, sulla base dell'Avviso di selezione approvato con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 741 del 14/05/2018 a firma del Dirigente in staff al Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana Ing. Daniele Pecorini, è stato affidato un incarico di prestazione autonoma professionale per supporto tecnico in materia di controllo degli impianti posti a servizio degli edifici civili all'ing. Sara Pedroni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, nonché ai sensi dell'Allegato 4 "Affidamento incarichi esterni" al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che:

- il Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, dott. Roberto Carbonara, con mail del 06-7/11/2019, confermate dal verbale P.G. n. 208029 del 19/11/2019 (allegato A) della Commissione auditing per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (ex art. 16 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Reggio Emilia), ha sollevato il problema della incompatibilità dell'atto di cui sopra con il disposto dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001 (introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche) che dispone: *"È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni"*;
- il Segretario Generale e la suddetta Commissione hanno ravvisato nel rapporto contrattuale instaurato alcune caratteristiche delle collaborazioni coordinate e continuative (durata nel tempo, permanenza dei professionisti presso la struttura comunale, ecc.) ed hanno chiesto la dichiarazione di nullità dell'atto di conferimento dell'incarico;

Considerato che:

- il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, al di là delle caratteristiche della prestazione, previste dall'avviso pubblico di cui alle premesse, rispetto al quale l'incarico era stato predisposto in perfetta coerenza, (durata, permanenza dei professionisti presso la struttura comunale, ecc.), non aveva l'intenzione di attivare una collaborazione coordinata e continuativa, né un rapporto di para subordinazione, ma semplicemente ha agito per ovviare alla necessità di adempiere ai propri obblighi istituzionali derivanti dalla normativa tecnica di settore (D.M. 37/2008, L.R. n. 26/2004, L. 10/1991, ecc.) chiedendo la collaborazione di una professionista esterna selezionata, che svolge peraltro la propria indipendente e libera attività professionale, essendo iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia;

- tuttavia dal 1° luglio 2019 è effettivamente scattato il divieto, precedentemente prorogato per diverse volte con appositi provvedimenti normativi, di cui l'ultimo costituito dall'articolo 1, comma 1131, lettera f), della legge 145/2018 (legge finanziaria 2019), posto dall'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- conseguentemente visti i rilievi del Segretario Generale e della Commissione auditing, contenuti nel verbale P.G. n. 208029 del 19/11/2019 (allegato A) e vista la norma di legge adottata, si ritiene doveroso dichiarare la nullità del provvedimento R.U.D. n. 1036 del 15/10/2019 e del susseguente contratto, facendo comunque salve le prestazioni svolte fino a questo momento dalla professionista incaricata ed il suo compenso ad oggi maturato, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile;

Tenuto conto che:

- permane comunque per il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana la necessità di disporre di professionisti esterni che possano svolgere il citato incarico professionale per supporto tecnico in materia di controllo degli impianti posti a servizio degli edifici civili, in quanto il Servizio è privo di figure professionali atteso che l'ing. Daniele Pecorini, esperto in materia, è stato incaricato ex art. 110 D. Lgs. n. 267/2000 presso altro Ente, che possano svolgere queste specifiche prestazioni e, data la persistente carenza di personale dell'Ente, non è possibile reperire tali figure specializzate in materia di impianti tecnici civili, presso altri Servizi;
- il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, stante le sopra estese considerazioni, si trova nella necessità di conferire un incarico d'urgenza per mesi 4, considerando l'interesse pubblico concreto e attuale di mantenere al Servizio un supporto tecnico, di un ingegnere esperto, in materia di impianti posti a servizio degli edifici civili, provvedendo nel frattempo ad emanare un avviso di selezione pubblica che meglio risponda alla normativa in materia di incarichi professionali individuali (D. Lgs. n. 165/2001, art. 7 comma 6);
- di conseguenza, si ritiene necessario mandare in economia le somme di € 2.360,66 sull'impegno di spesa n. 2019/6131 afferente il capitolo 24860 del Bilancio 2019 e di € 7.000,00 sull'impegno di spesa n. 2020/362 afferente il capitolo 24860 del Bilancio Pluriennale, annualità 2020, assunti per il conferimento dell'incarico di cui alla determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1036 del 15/10/2019, fatta salva la somma necessaria per la liquidazione dei compensi maturati ad oggi dalla professionista, ai sensi dell'art. 2126 c.c.;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
- il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l'art. 7 comma 5 bis come introdotto dal D.lgs.75/2017;
- la legge n.145/2018;
- l'art. 21 septies della L. 241/1990;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'Allegato 4 "Affidamento incarichi esterni";

DETERMINA

1. di dichiarare, per i motivi descritti in premessa, la nullità del provvedimento R.U.D. n. 1036 del 15/10/2019, per contrasto con l'art. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m., facendo salve le prestazioni che l'incaricata ha svolto fino a questo momento, ex art. 2126 del codice civile e dandole immediata comunicazione della cessazione del rapporto contrattuale;
2. mandare in economia le somme di € 2.360,66 sull'impegno di spesa n. 2019/6131 afferente il capitolo 24860 del Bilancio 2019 e di € 7.000,00 sull'impegno di spesa n. 2020/362 afferente il capitolo 24860 del Bilancio Pluriennale, annualità 2020, assunti per il conferimento dell'incarico di cui alla determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1036 del 15/10/2019;
3. di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, sarà conferito un incarico professionale ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 4 "Affidamento Incarichi Esterni" al Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, per le motivazioni descritte in premessa.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA
Arch. Elisa Iori**